



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 32

del Consiglio comunale

Adunanza di ⁽¹⁾ prima convocazione – Seduta ⁽²⁾ pubblica

OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 19/2016 ed art. 24 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm..

L'anno duemiladiciassette addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 20:30 nella Sala consiliare presso la Sede municipale a Castello di Fiemme, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Presente	Assente
Larger Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betta Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Canal Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corradini Dorotea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dondi Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endrizzi Massimo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Martignon Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piazzì Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piazzì Mirella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pichler Werner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Santuliana Oscar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventura Monica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weber Daniele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohlgemuth Lorenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zorzi Fulvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Vice Segretario comunale della gestione associata dott. Renzo Bazzanella. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Larger nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'O.d.G..

(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta

REFERITO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Vice Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.10.2017 all'albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 03.10.20177

IL VICE SEGRETARIO
- dott. Renzo Bazzanella -



FIO

OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 19/2016 ed art. 24 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione del Sindaco relatore;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 1 della Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (cd. "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016, n.19;

Osservato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti Locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 citato;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Rilevato che, fermo restando quanto sopra indicato, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs.50/ 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 ;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3 T.U.S.P);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7 T.U.S.P.);

Evidenziato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 T.U.S. P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale

ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Atteso che, per effetto dell'art. 7, comma 10 della L.P. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta Legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Fatto presente che, per i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27/2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000,00 o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. 27/2010;

Dato atto inoltre che le disposizioni citate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Valutate le esigenze del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità amministrata, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato B) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Accertato che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nel predetto Allegato B);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, in atti, sub prot. com. nr. 5326 dd. 20.09.2017;

Visto il T.U.LL.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Vicesegretario comunale della gestione associata e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L e s.m., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. =, astenuti nr. 1 (Cons. W. Pichler), su nr. 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati preventivamente

D E L I B E R A

1. di approvare la ricognizione straordinaria, ex art. 7, comma 10, della L.P. 19/2016, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, come da allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

3. di comunicare l'esito della ricognizione straordinaria di cui alla presente deliberazione alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 15 del T.U.S.P., utilizzando l'apposito applicativo informatico;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P..

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

SEGR./RAG.

MG/CL/rb

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Marco Larger -



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

110

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 03.10.2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Li 14.10.2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

Si certifica l'inserimento della presente deliberazione all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 03.10.2017.

L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 13.10.2017.

Castello di Fiemme, li 03.10.2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 19/2016 ed art. 24 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Castello di Fiemme, lì 20.09.2017



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Renzo Bazzanella*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castello di Fiemme, lì 20.09.2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CONTABILITÀ, BILANCIO ED
ECONOMATO

Dott.ssa Daniela March

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale

n. *32* dd. *28.09.2017*

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Renzo Bazzanella*